



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 18
DEL 6 AGOSTO 2010
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 31
DEL 4 AGOSTO 2010

SO

18

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 19 del 28 luglio 2010. - LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?".

pag. **2**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 20 del 28 luglio 2010. - LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?".

pag. **7**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 21 del 28 luglio 2010. LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 3: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "Assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?".

pag. **13**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 22 del 28 luglio 2010. LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 4: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?".

pag. **19**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO18_1_ACR_DEL 19 REFERENDUM 1

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 19 del 28 luglio 2010. - LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali";

VISTI in particolare i commi 5 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2003, che affidano al Consiglio regionale l'esame di ammissibilità referendaria qualora le relative proposte non siano votate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

VISTE le quattro proposte referendarie presentate in data 13 luglio 2010 e pubblicate sul 1° Supplemento ordinario n. 16 del 16 luglio 2010 al Bollettino ufficiale n. 28 del 14 luglio 2010, riguardanti il "trattamento previdenziale" dei consiglieri e degli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia così formulate:

1. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

2. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

3. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio") 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

4. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che

sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?";

VISTA la memoria presentata dai promotori del referendum abrogativo in seguito all'invito loro rivolto dall'Ufficio di Presidenza tenutosi in data 22 luglio 2010 nella quale si sostiene l'ammissibilità del referendum abrogativo per tutti e quattro i quesiti adducendo le seguenti ragioni:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, sono di carattere tassativo e pertanto non possono essere applicate in via analogica;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano ipotesi estranee ai quesiti referendari trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statuari della Regione;

c) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo non hanno alcuna copertura statutaria dal momento che l'articolo 19 dello Statuto si limita a prevedere per i consiglieri l'attribuzione, con legge regionale, di "un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'assemblea e delle commissioni" mentre l'articolo 41 del medesimo statuto prevede per gli assessori una indennità di carica da attribuirsi con legge regionale;

d) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non attengono alle materie riservate dall'articolo 12 dello Statuto di autonomia alla legge regionale statutaria, legge rinforzata con forza passiva peculiare non abrogabile né modificabile con legge ordinaria, per cui deve ritenersi che le discipline suddette abbiano "un valore del tutto ordinario", ancorché "collocate in una legge statutaria";

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non rientrano nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere che la norma escluda dal referendum solamente quelle leggi regionali che comportino, ove fossero abrogate, un aggravamento dei costi del bilancio del Consiglio, mentre nella specie si verificherebbe l'esatto contrario e cioè una riduzione dei costi;

ATTESO che le quattro anzidette proposte referendarie non sono state votate all'unanimità dei componenti l'Ufficio di Presidenza per cui il Consiglio è chiamato a deliberare su motivati ordini del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data in cui è stata adottata la delibera dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della LR 5/2003;

VISTI gli articoli 19 e 41 dello Statuto che stabiliscono l'attribuzione, con legge regionale, di un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni ai consiglieri regionali e di una indennità di carica agli assessori;

VISTO l'articolo 38 della Costituzione che riconosce ai lavoratori una tutela previdenziale connessa all'attività lavorativa;

CONSIDERATO che la categoria dei lavoratori è andata estendendosi con il consenso della giurisprudenza costituzionale e ordinaria sino ad includere soggetti che a stretto rigore non esplicano un'attività lavorativa in senso materiale, tra i quali vengono annoverati i titolari delle cariche pubbliche, i quali svolgono ormai un'attività così impegnativa e complessa da assorbire quasi interamente le risorse psicofisiche;

RILEVATO che l'indennità riconosciuta per le cariche pubbliche, al di là del nomen iuris rappresenta una sorta di invariante costituzionale condivisa nelle moderne democrazie avanzate, quale garanzia della libertà di accesso alle cariche pubbliche e del loro mantenimento, e pertanto a tutela dell'eguaglianza politica senza distinzioni basate sul reddito, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 48, 51, 67 e 69 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus C.Cost. n. 454/1997);

RILEVATO ancora che l'indennità va considerata come una prerogativa di funzione, tesa a fornire garanzie di indipendenza non solo al singolo parlamentare, consigliere o assessore ma all'istituzione rappresentativa nel suo complesso;

RILEVATO inoltre che i trattamenti indennitari per le cariche pubbliche hanno ormai assunto una natura sostanzialmente retributiva alla luce di quattro elementi fondamentali: loro totale sottoposizione a prelievo fiscale; formazione di un sistema previdenziale, alimentato da contribuzione obbligatoria, che dà luogo a prestazioni quali assegno vitalizio e assegno di fine mandato simili a quelli erogati nel pubblico impiego sotto forma di pensione e di liquidazione; collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici, i quali possono optare fra la corresponsione dell'indennità connessa alla carica pubblica ed il mantenimento dello stipendio goduto presso l'amministrazione di appartenenza; carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dagli impegni pubblici di parlamentari, consiglieri ed assessori;

RILEVATO altresì che il trattamento indennitario previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 19 dello Statuto e quello previsto per gli assessori dall'articolo 41 del medesimo Statuto vanno interpretati non

in senso strettamente letterale, ma in chiave evolutiva in accordo con l'istituto simile della indennità parlamentare, prevista dall'articolo 69 della Costituzione, così come declinata dagli interna corporis che ricomprendono al suo interno anche le voci relative all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato;

RILEVATO ulteriormente che le anzidette voci dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato costituiscono una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, sia pure a regime speciale, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (C.Cost. 289/1994);

CONSIDERATO ancora che le disposizioni statutarie di cui agli articoli 19 e 41 dello Statuto, non esprimono affatto norme tassative dal momento che analoghi istituti parlamentari sono stati interpretati evolutivamente dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria;

CONSIDERATO inoltre che gli articoli 19 e 41 dello Statuto prevedono un vero e proprio obbligo statutario a carico del legislatore regionale di disciplinare il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e degli assessori laddove stabiliscono che ad essi "è attribuita" una indennità di presenza ... per i consiglieri e una indennità di carica per gli assessori;

CONSIDERATO ulteriormente che l'adempimento dell'obbligo statutario è avvenuto attraverso l'approvazione della legge regionale n. 38/1995 per i consiglieri e n. 13/2003 per gli assessori, entrambe coneguate sul modello parlamentare risultante dalla Costituzione e dagli interna corporis (delibere degli Uffici di presidenza di Camera e Senato);

CONSIDERATO poi che le componenti indennitarie indicate dalle suddette leggi regionali sotto le dizioni "indennità di fine mandato e assegno vitalizio" per i consiglieri e "indennità di fine carica e assegno vitalizio" per gli assessori costituiscono parte integrante del trattamento indennitario per espressa previsione di legge, trattamento obbligatoriamente previsto dallo Statuto agli articoli 19 e 41 rispettivamente per consiglieri ed assessori, con la conseguenza che le componenti indennitarie stesse di natura previdenziale vengono pertanto a godere della copertura statutaria in quanto correlate alle suddette cariche pubbliche;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che demanda alla legge regionale la disciplina dell'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 9 si colloca al di sopra della legge ordinaria nel sistema delle fonti in quanto è stato approvato con procedura rinforzata e dunque possiede forza passiva peculiare che lo pone al riparo dagli effetti dell'abrogazione referendaria;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo 9 funge da parametro interposto tra lo Statuto e la legge ordinaria fornendo anch'esso copertura statutaria alla legge regionale attuativa n. 38 del 1995;

CONSIDERATO ulteriormente che il contenuto dell'articolo 9 non è stato eccepito dal Governo centrale nei termini previsti dalla legge per i ricorsi in via principale sulle leggi approvate dai Consigli regionali e che pertanto la norma deve essere applicata nel suo dato positivo vigente;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, recante "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2", e in particolare gli articoli 1, 3, 6, 6 bis e da 7 a 14, contenenti le discipline dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali in attuazione delle normative sovraordinate di livello statutario e substatutario;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 di attuazione statutaria, recante "Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori", e in particolare gli articoli 4, 6 e da 7 a 11, contenenti le discipline dell'indennità di fine carica e dell'assegno vitalizio degli assessori, discipline da ultimo modificate dall'articolo 12, comma 3, della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 -2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale gli oneri per gli assegni vitalizi maturati in capo alla stessa persona in relazione alla carica di consigliere regionale e alla carica di assessore regionale gravano sul bilancio del Consiglio regionale;

CONSIDERATO, in relazione agli argomenti addotti dai promotori:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, non sono affatto di carattere tassativo dal momento che la Corte Costituzionale ha gradualmente ampliato le cause di esclusione dell'ammissibilità dei referendum abrogativi andando ben oltre il dato letterale delle ipotesi normative, codificate nell'articolo 75 della Costituzione, né d'altra parte si tratta di norme eccezionali per le quali si possa invocare il divieto di analogia, dal momento che analoghe disposizioni riferite ai parlamentari sono state interessate da una interpretazione evolutiva confermata dalla giurisprudenza costituzionale e civile; né si tratta di norme di carattere retroattivo per le quali può valere il canone dell'interpretazione di stretto diritto;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano effettiva-

mente ipotesi estranee ai quesiti referendari, trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione dovendosi ritenere per tali quelle la cui abrogazione espone gli organi costituzionali alla paralisi di funzionamento, per cui sotto questi limitati aspetti si deve aderire alla prospettazione dei promotori favorevole all'ammissibilità referendaria delle proposte;

c) le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo hanno non solo piena copertura statutaria ma anche costituzionale dal momento che l'articolo 19 dello Statuto e l'articolo 38 della Costituzione vanno interpretati in chiave evolutiva nel senso che l'indennità per i titolari di cariche pubbliche consta normalmente di un trattamento indennitario comprensivo anche del trattamento previdenziale, così come si è venuto configurando nel diritto parlamentare, sul presupposto altresì che i titolari delle cariche pubbliche, e dunque anche gli assessori, sono da considerarsi per estensione lavoratori ai quali non può negarsi una tutela previdenziale ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione;

d) che gli istituti dei vitalizi e delle indennità di fine mandato sono previsti espressamente nell'articolo 9, comma 7, della legge regionale statutaria n. 5/2003 senza che alcun organo abilitato abbia mai fatto rilevare la loro estraneità alle materie che l'articolo 12 dello Statuto riserva alle leggi regionali rinforzate, per cui l'interprete deve limitarsi al puro e semplice dato di diritto positivo e dunque concludere che tali istituti hanno copertura statutaria;

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato rientrano a pieno titolo nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) della LR 5/2003 (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere, secondo quanto emerge chiaramente dai lavori preparatori, che la sottrazione a referendum delle leggi che determinano il fabbisogno finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale mira a tutelare l'autonomia contabile del Consiglio da ogni interferenza sull'autodeterminazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate per il suo funzionamento; e, d'altra parte, la dizione usata dal legislatore, è talmente ampia nella sua portata semantica da escludere dalla sottoponibilità al referendum abrogativo anche altre categorie di leggi regionali, concernenti ad esempio le spese per i gruppi consiliari o per gli organi di garanzia, apprestando una vera e propria blindatura delle spese del Consiglio, a qualunque titolo esse siano previste, in maniera del resto non molto dissimile dalle previsioni approvate in altre Regioni che sottraggono al referendum tutte le leggi relative allo status dei consiglieri (Marche, Liguria, Campania) ovvero tutte le leggi relative al Consiglio (Abruzzo) ovvero ancora tutte le leggi finanziarie (Lazio, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia);

CONSIDERATO, in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dall' articolo 7 della citata LR 5/2003, che la proposta referendaria in esame ha raccolto 1104 firme, di cui 1028 valide e debitamente autenticate, in numero sufficiente ad avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- che la proposta referendaria soddisfa pertanto i requisiti formali di legittimità - regolarità di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2003, essendo stato raccolto un numero sufficiente di firme, anche con riferimento alla soglia di circoscrizione, per attivare la procedura referendaria, firme autenticate nelle forme di legge, a sostegno del quesito abrogativo formulato in termini sintetici e chiari, avente ad oggetto disposizioni di legge regionale vigenti ed efficaci, recante disciplina omogenea ed autonoma di un istituto "previdenziale" correlato alla carica di consigliere regionale e dotato di un compiuto significato normativo a tutela della libera e consapevole espressione del voto;

- che le quattro proposte referendarie sono del tutto estranee alle seguenti categorie legislative non sottoponibili a referendum abrogativo, anche valutate estensivamente nella loro portata normativa, in armonia con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte Costituzionale: art. 4, comma 1, lett. ... a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto; ... b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio; ... c) omissis; ... d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; ... e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto; ... f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

- che tutte le quattro proposte referendarie non soddisfano il criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 e sono dunque inammissibili al referendum in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie dallo Statuto di autonomia (artt. 19 e 41 St.Fvg) e dalla Costituzione (art. 38, secondo comma); in particolare l'inammissibilità in base allo Statuto di autonomia discende dal fatto che indennità di fine mandato o di fine carica e assegno vitalizio formano parte integrante del trattamento indennitario correlato alla carica di consigliere o di assessore con finalità di presidio del libero svolgimento del mandato e a salvaguardia dell'indipendenza economica dei titolari delle cariche pubbliche, di modo che le relative discipline possono anche essere diversamente regolate, ma non semplicemente soppresse dall'eventuale esito referendario favorevole senza violare le prerogative connesse allo status di consigliere o assessore regionale tutelato a livello costituzionale;

inoltre l'inammissibilità in base alla Costituzione (art. 38, secondo comma) muove dal fatto che consiglieri e assessori sono da considerare lavoratori e come ad ogni lavoratore deve essere loro garantito un trattamento previdenziale che può essere variamente configurato, ma non semplicemente cancellato dall'eventuale effetto abrogativo senza violare il principio costituzionale della tutela previdenziale dei lavoratori;

- che tutte le quattro proposte referendarie, per il fatto di mirare a cancellare il trattamento previdenziale di consiglieri ed assessori, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzano un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento di consiglieri ed assessori nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995) e violano perciò il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri sono inammissibili sempre in base al criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie anche da una legge regionale statutaria (art. 9, comma 7, LR 17/2007) che possiede una forza passiva peculiare superiore alla legge ordinaria ed è dunque vincolante per il legislatore regionale, non potendo essere abrogata da una fonte ordinaria come il referendum, inteso come atto di legislazione negativa;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri, e la quarta proposta, limitatamente agli assegni vitalizi degli assessori che siano stati anche consiglieri, sono inammissibili ulteriormente alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. g), della LR 5/2003, in quanto influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria;

VISTI gli articoli 5 della citata L.R. 5/2003, che disciplina la presentazione della proposta di referendum regionale abrogativo, e 7, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai parametri normativi e giurisprudenziali previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 7 della medesima legge regionale;

RESPINTE, per le motivazioni indicate in premessa, le ragioni in favore dell'ammissibilità referendaria delle quattro proposte, avanzate dai promotori nella memoria del 26 luglio 2010;

DELIBERA

in relazione alla proposta referendaria n. 1: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

1) di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, la legittimità -regolarità della proposta referendaria, ai sensi dell'articolo 5 della LR 5/2003, perchè presentata ritualmente in data 13 luglio 2010, corredata delle firme, debitamente autenticate, in numero sufficiente da avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare la proposta referendaria inammissibile, ai sensi dell'articolo 7 della LR 5/2003, per le ragioni indicate in premessa e sinteticamente esposte ai punti successivi;

2.1) in relazione al parametro di inammissibilità previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 7, comma 2, lettera d) della LR 5/2003, per avere ad oggetto disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio da norme sia statutarie (art. 19, comma 2 St.FVG), sia costituzionali (art. 38, comma 2, Cost);

2.2) in relazione al parametro di inammissibilità al referendum abrogativo previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) e 7, comma 2, lett. d) della L.R. 5/2003, per avere ad oggetto disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio anche da norme subcostituzionali ma vincolanti per il legislatore regionale perchè dotate di forza passiva peculiare superiore alla legge ordinaria (art. 9, comma 7, LR 17/2007);

2.3) in relazione al parametro di inammissibilità di cui al dell'art. 4, comma 1, lett. g) della LR 5/2003, in quanto la proposta influisce sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria.

2.4) in relazione al principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica tutelato a livello costituzionale, perchè mira a cancellare il trattamento "previdenziale" dei consiglieri, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzando un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento dei consiglieri nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza

della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2003, la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

* * *

La presente deliberazione, adottata su motivato ordine del giorno presentato nel corso del dibattito dai consiglieri Galasso, Moretton, Sasco, Narduzzi e Asquini, posta ai voti con procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, è stata approvata con 45 voti favorevoli, 6 contrari, 0 astenuti su 59 Consiglieri assegnati alla Regione, avendo pertanto raggiunto il quorum prescritto dall'articolo 7, comma 6 della L.R. 5/2003.

IL PRESIDENTE:
Edouard Ballaman
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Piero Tononi
IL SEGRETARIO GENERALE:
Mauro Vigni

Allegato 1 alla delibera del Consiglio regionale n. 19 del 28 luglio 2010

LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

I controlli effettuati per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 della l.r. 5/2003 hanno dato il seguente esito:

- Sono state depositate 40 schede, contenenti 1104 sottoscrizioni, di cui 76 invalide e **1028 valide**.
- La proposta di referendum è stata presentata per iscritto e la sottoscrizione dei promotori è stata apposta ed autenticata con le modalità previste dall'art. 9 della l.r. 5/2003 (art. 5, comma 1).
- I promotori della proposta di referendum risultano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e sono in numero superiore a 500 (art. 5, comma 2) - si veda la tabella sotto indicata.
- I promotori della proposta di referendum sono iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali e, per ciascuna di queste ultime, il loro numero è superiore a 50 (art. 5, comma 3) - si veda la tabella sotto indicata.
- La proposta di referendum indica gli articoli della legge di cui intende proporre l'abrogazione; la legge è indicata con data e numero. Non è indicato il titolo della legge (art. 5, comma 5).
- La proposta è stata presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori; risultano altresì indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla l.r. 5/2003 (art. 5, comma 8).

SOTTOSCRIZIONI PER CIRCOSCRIZIONE

PORDENONE	UDINE	GORIZIA	TRIESTE	TOLMEZZO	Totale
47	688	159	65	69	1028

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 20 del 28 luglio 2010. - LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine ca-

rica degli assessori regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali";

VISTI in particolare i commi 5 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2003, che affidano al Consiglio regionale l'esame di ammissibilità referendaria qualora le relative proposte non siano votate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

VISTE le quattro proposte referendarie presentate in data 13 luglio 2010 e pubblicate sul 1° Supplemento ordinario n. 16 del 16 luglio 2010 al Bollettino ufficiale n. 28 del 14 luglio 2010, riguardanti il "trattamento previdenziale" dei consiglieri e degli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia così formulate:

1. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

2. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

3. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio") 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

4. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

VISTA la memoria presentata dai promotori del referendum abrogativo in seguito all'invito loro rivolto dall'Ufficio di Presidenza tenutosi in data 22 luglio 2010 nella quale si sostiene l'ammissibilità del referendum abrogativo per tutti e quattro i quesiti adducendo le seguenti ragioni:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, sono di carattere tassativo e pertanto non possono essere applicate in via analogica;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano ipotesi estranee ai quesiti referendari trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statuari della Regione;

c) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo non hanno alcuna copertura statutaria dal momento che l'articolo 19 dello Statuto si limita a prevedere per i consiglieri l'attribuzione, con legge regionale, di "un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'assemblea e delle commissioni" mentre l'articolo 41 del medesimo statuto prevede per gli assessori una indennità di carica da attribuirsi con legge regionale;

d) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non attengono alle materie riservate dall'articolo 12 dello Statuto di autonomia alla legge regionale statutaria, legge rinforzata con forza passiva peculiare non abrogabile né modificabile con legge ordinaria, per cui deve ritenersi che le discipline suddette abbiano "un valore del tutto ordinario", ancorché "collocate in una legge statutaria";

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non rientrano nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere che la norma escluda dal

referendum solamente quelle leggi regionali che comportino, ove fossero abrogate, un aggravamento dei costi del bilancio del Consiglio, mentre nella specie si verificherebbe l'esatto contrario e cioè una riduzione dei costi;

ATTESO che le quattro anzidette proposte referendarie non sono state votate all'unanimità dei componenti l'Ufficio di Presidenza per cui il Consiglio è chiamato a deliberare su motivati ordini del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data in cui è stata adottata la delibera dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della LR 5/2003;

VISTI gli articoli 19 e 41 dello Statuto che stabiliscono l'attribuzione, con legge regionale, di un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni ai consiglieri regionali e di una indennità di carica agli assessori;

VISTO l'articolo 38 della Costituzione che riconosce ai lavoratori una tutela previdenziale connessa all'attività lavorativa;

CONSIDERATO che la categoria dei lavoratori è andata estendendosi con il consenso della giurisprudenza costituzionale e ordinaria sino ad includere soggetti che a stretto rigore non esplicano un'attività lavorativa in senso materiale, tra i quali vengono annoverati i titolari delle cariche pubbliche, i quali svolgono ormai un'attività così impegnativa e complessa da assorbire quasi interamente le risorse psicofisiche;

RILEVATO che l'indennità riconosciuta per le cariche pubbliche, al di là del nomen iuris rappresenta una sorta di invariante costituzionale condivisa nelle moderne democrazie avanzate, quale garanzia della libertà di accesso alle cariche pubbliche e del loro mantenimento, e pertanto a tutela dell'eguaglianza politica senza distinzioni basate sul reddito, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 48, 51, 67 e 69 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus C.Cost. n. 454/1997);

RILEVATO ancora che l'indennità va considerata come una prerogativa di funzione, tesa a fornire garanzie di indipendenza non solo al singolo parlamentare, consigliere o assessore ma all'istituzione rappresentativa nel suo complesso;

RILEVATO inoltre che i trattamenti indennitari per le cariche pubbliche hanno ormai assunto una natura sostanzialmente retributiva alla luce di quattro elementi fondamentali: loro totale sottoposizione a prelievo fiscale; formazione di un sistema previdenziale, alimentato da contribuzione obbligatoria, che dà luogo a prestazioni quali assegno vitalizio e assegno di fine mandato simili a quelli erogati nel pubblico impiego sotto forma di pensione e di liquidazione; collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici, i quali possono optare fra la corresponsione dell'indennità connessa alla carica pubblica ed il mantenimento dello stipendio goduto presso l'amministrazione di appartenenza; carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dagli impegni pubblici di parlamentari, consiglieri ed assessori;

RILEVATO altresì che il trattamento indennitario previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 19 dello Statuto e quello previsto per gli assessori dall'articolo 41 del medesimo Statuto vanno interpretati non in senso strettamente letterale, ma in chiave evolutiva in accordo con l'istituto simile della indennità parlamentare, prevista dall'articolo 69 della Costituzione, così come declinata dagli interna corporis che ricomprendono al suo interno anche le voci relative all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato;

RILEVATO ulteriormente che le anzidette voci dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato costituiscono una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, sia pure a regime speciale, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (C.Cost. 289/1994);

CONSIDERATO ancora che le disposizioni statutarie di cui agli articoli 19 e 41 dello Statuto, non esprimono affatto norme tassative dal momento che analoghi istituti parlamentari sono stati interpretati evolutivamente dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria;

CONSIDERATO inoltre che gli articoli 19 e 41 dello Statuto prevedono un vero e proprio obbligo statutario a carico del legislatore regionale di disciplinare il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e degli assessori laddove stabiliscono che ad essi "è attribuita" una indennità di presenza ... per i consiglieri e una indennità di carica per gli assessori;

CONSIDERATO ulteriormente che l'adempimento dell'obbligo statutario è avvenuto attraverso l'approvazione della legge regionale n. 38/1995 per i consiglieri e n. 13/2003 per gli assessori, entrambe congegnate sul modello parlamentare risultante dalla Costituzione e dagli interna corporis (delibere degli Uffici di presidenza di Camera e Senato);

CONSIDERATO poi che le componenti indennitarie indicate dalle suddette leggi regionali sotto le dizioni "indennità di fine mandato e assegno vitalizio" per i consiglieri e "indennità di fine carica e assegno vitalizio" per gli assessori costituiscono parte integrante del trattamento indennitario per espressa previsione di legge, trattamento obbligatoriamente previsto dallo Statuto agli articoli 19 e 41 rispettivamente per consiglieri ed assessori, con la conseguenza che le componenti indennitarie stesse di natura previdenziale vengono pertanto a godere della copertura statutaria in quanto correlate alle suddette cariche pubbliche;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della

forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che demanda alla legge regionale la disciplina dell'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 9 si colloca al di sopra della legge ordinaria nel sistema delle fonti in quanto è stato approvato con procedura rinforzata e dunque possiede forza passiva peculiare che lo pone al riparo dagli effetti dell'abrogazione referendaria;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo 9 funge da parametro interposto tra lo Statuto e la legge ordinaria fornendo anch'esso copertura statutaria alla legge regionale attuativa n. 38 del 1995;

CONSIDERATO ulteriormente che il contenuto dell'articolo 9 non è stato eccepito dal Governo centrale nei termini previsti dalla legge per i ricorsi in via principale sulle leggi approvate dai Consigli regionali e che pertanto la norma deve essere applicata nel suo dato positivo vigente;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, recante "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2", e in particolare gli articoli 1, 3, 6, 6 bis e da 7 a 14, contenenti le discipline dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali in attuazione delle normative sovraordinate di livello statutario e substatutario;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 di attuazione statutaria, recante "Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori", e in particolare gli articoli 4, 6 e da 7 a 11, contenenti le discipline dell'indennità di fine carica e dell'assegno vitalizio degli assessori, discipline da ultimo modificate dall'articolo 12, comma 3, della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 -2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale gli oneri per gli assegni vitalizi maturati in capo alla stessa persona in relazione alla carica di consigliere regionale e alla carica di assessore regionale gravano sul bilancio del Consiglio regionale;

CONSIDERATO, in relazione agli argomenti addotti dai promotori:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, non sono affatto di carattere tassativo dal momento che la Corte Costituzionale ha gradualmente ampliato le cause di esclusione dell'ammissibilità dei referendum abrogativi andando ben oltre il dato letterale delle ipotesi normative, codificate nell'articolo 75 della Costituzione, né d'altra parte si tratta di norme eccezionali per le quali si possa invocare il divieto di analogia, dal momento che analoghe disposizioni riferite ai parlamentari sono state interessate da una interpretazione evolutiva confermata dalla giurisprudenza costituzionale e civile; né si tratta di norme di carattere retroattivo per le quali può valere il canone dell'interpretazione di stretto diritto;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano effettivamente ipotesi estranee ai quesiti referendari, trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statuari della Regione dovendosi ritenere per tali quelle la cui abrogazione espone gli organi costituzionali alla paralisi di funzionamento, per cui sotto questi limitati aspetti si deve aderire alla prospettazione dei promotori favorevole all'ammissibilità referendaria delle proposte;

c) le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo hanno non solo piena copertura statutaria ma anche costituzionale dal momento che l'articolo 19 dello Statuto e l'articolo 38 della Costituzione vanno interpretati in chiave evolutiva nel senso che l'indennità per i titolari di cariche pubbliche consta normalmente di un trattamento indennitario comprensivo anche del trattamento previdenziale, così come si è venuto configurando nel diritto parlamentare, sul presupposto altresì che i titolari delle cariche pubbliche, e dunque anche gli assessori, sono da considerarsi per estensione lavoratori ai quali non può negarsi una tutela previdenziale ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione;

d) che gli istituti dei vitalizi e delle indennità di fine mandato sono previsti espressamente nell'articolo 9, comma 7, della legge regionale statutaria n. 5/2003 senza che alcun organo abilitato abbia mai fatto rilevare la loro estraneità alle materie che l'articolo 12 dello Statuto riserva alle leggi regionali rinforzate, per cui l'interprete deve limitarsi al puro e semplice dato di diritto positivo e dunque concludere che tali istituti hanno copertura statutaria;

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato rientrano a pieno titolo nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) della LR 5/2003 (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere, secondo quanto emerge chiaramente dai lavori preparatori, che la sottrazione a referendum delle leggi che determinano il fabbisogno finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale mira a tutelare l'autonomia contabile del Consiglio da ogni interferenza sull'autodeterminazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate per il suo funzionamento; e, d'altra parte, la dizione usata dal legislatore, è talmente

ampia nella sua portata semantica da escludere dalla sottoponibilità al referendum abrogativo anche altre categorie di leggi regionali, concernenti ad esempio le spese per i gruppi consiliari o per gli organi di garanzia, apprestando una vera e propria blindatura delle spese del Consiglio, a qualunque titolo esse siano previste, in maniera del resto non molto dissimile dalle previsioni approvate in altre Regioni che sottraggono al referendum tutte le leggi relative allo status dei consiglieri (Marche, Liguria, Campania) ovvero tutte le leggi relative al Consiglio (Abruzzo) ovvero ancora tutte le leggi finanziarie (Lazio, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia);

CONSIDERATO, in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dall' articolo 7 della citata LR 5/2003, che la proposta referendaria in esame ha raccolto 1099 firme, di cui 1027 valide e debitamente autenticate, in numero sufficiente ad avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- che la proposta referendaria soddisfa pertanto i requisiti formali di legittimità - regolarità di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2003, essendo stato raccolto un numero sufficiente di firme, anche con riferimento alla soglia di circoscrizione, per attivare la procedura referendaria, firme autenticate nelle forme di legge, a sostegno del quesito abrogativo formulato in termini sintetici e chiari, avente ad oggetto disposizioni di legge regionale vigenti ed efficaci, recante disciplina omogenea ed autonoma di un istituto "previdenziale" correlato alla carica di assessore regionale e dotato di un compiuto significato normativo a tutela della libera e consapevole espressione del voto;

- che le quattro proposte referendarie sono del tutto estranee alle seguenti categorie legislative non sottoponibili a referendum abrogativo, anche valutate estensivamente nella loro portata normativa, in armonia con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte Costituzionale: art. 4, comma 1, lett. ... a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto; ... b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio; ... c) omissis; ... d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; ... e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto; ... f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

- che tutte le quattro proposte referendarie non soddisfano il criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 e sono dunque inammissibili al referendum in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie dallo Statuto di autonomia (artt. 19 e 41 St.Fvg) e dalla Costituzione (art. 38, secondo comma); in particolare l'inammissibilità in base allo Statuto di autonomia discende dal fatto che indennità di fine mandato o di fine carica e assegno vitalizio formano parte integrante del trattamento indennitario correlato alla carica di consigliere o di assessore con finalità di presidio del libero svolgimento del mandato e a salvaguardia dell'indipendenza economica dei titolari delle cariche pubbliche, di modo che le relative discipline possono anche essere diversamente regolate, ma non semplicemente soppresse dall'eventuale esito referendario favorevole senza violare le prerogative connesse allo status di consigliere o assessore regionale tutelato a livello costituzionale; inoltre l'inammissibilità in base alla Costituzione (art. 38, secondo comma) muove dal fatto che consiglieri e assessori sono da considerare lavoratori e come ad ogni lavoratore deve essere loro garantito un trattamento previdenziale che può essere variamente configurato, ma non semplicemente cancellato dall'eventuale effetto abrogativo senza violare il principio costituzionale della tutela previdenziale dei lavoratori;

- che tutte le quattro proposte referendarie, per il fatto di mirare a cancellare il trattamento previdenziale di consiglieri ed assessori, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzano un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento di consiglieri ed assessori nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995) e violano perciò il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri sono inammissibili sempre in base al criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie anche da una legge regionale statutaria (art. 9, comma 7, LR 17/2007) che possiede una forza passiva peculiare superiore alla legge ordinaria ed è dunque vincolante per il legislatore regionale, non potendo essere abrogata da una fonte ordinaria come il referendum, inteso come atto di legislazione negativa;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri, e la quarta proposta, limitatamente agli assegni vitalizi degli assessori che siano stati anche consiglieri, sono inammissibili ulteriormente alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. g), della LR 5/2003, in quanto influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria;

VISTI gli articoli 5 della citata L.R. 5/2003, che disciplina la presentazione della proposta di referendum

regionale abrogativo, e 7, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai parametri normativi e giurisprudenziali previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 7 della medesima legge regionale;

RESPINTE, per le motivazioni indicate in premessa, le ragioni in favore dell'ammissibilità referendaria delle quattro proposte, avanzate dai promotori nella memoria del 26 luglio 2010;

DELIBERA

in relazione alla proposta referendaria n. 2: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

1) di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, la legittimità -regolarità della proposta referendaria, ai sensi dell'articolo 5 della LR 5/2003, perchè presentata ritualmente in data 13 luglio 2010, corredata delle firme, debitamente autenticate, in numero sufficiente da avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare la proposta referendaria inammissibile, ai sensi dell'articolo 7 della LR 5/2003, per le ragioni indicate in premessa e sinteticamente esposte ai punti successivi;

2.1) in relazione al parametro di inammissibilità previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 7, comma 2, lettera d) della LR 5/2003, per avere ad oggetto disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio da norme sia statutarie (art. 41, St.FVG), sia costituzionali (art. 38, comma 2, Cost);

2.2) in relazione al principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica tutelato a livello costituzionale, perché mira a cancellare il trattamento "previdenziale", senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzando un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento degli assessori nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2003, la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

* * *

La presente deliberazione, adottata su motivato ordine del giorno presentato nel corso del dibattito dai consiglieri Galasso, Moretton, Sasco, Narduzzi e Asquini, posta ai voti con procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, è stata approvata con 47 voti favorevoli, 6 contrari, 0 astenuti su 59 Consiglieri assegnati alla Regione, avendo pertanto raggiunto il quorum prescritto dall'articolo 7, comma 6 della L.R. 5/2003.

IL PRESIDENTE:

Edouard Ballaman

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:

Piero Tononi

IL SEGRETARIO GENERALE:

Mauro Vigni

Allegato 1 alla delibera del Consiglio regionale n. 20 del 28 luglio 2010

LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

I controlli effettuati per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 della l.r. 5/2003 hanno dato il seguente esito:

- Sono state depositate 39 schede, contenenti 1099 sottoscrizioni, di cui 72 invalide e **1027** valide.
- La proposta di referendum è stata presentata per iscritto e la sottoscrizione dei promotori è stata apposta ed autenticata con le modalità previste dall'art. 9 della l.r. 5/2003 (art. 5, comma 1).
- I promotori della proposta di referendum risultano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regio-

ne e sono in numero superiore a 500 (art. 5, comma 2) - si veda la tabella sotto indicata.

- I promotori della proposta di referendum sono iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali e, per ciascuna di queste ultime, il loro numero è superiore a 50 (art. 5, comma 3) - si veda la tabella sotto indicata.

- La proposta di referendum indica l'articolo della legge di cui intende proporre l'abrogazione; la legge è indicata con data e numero. Non è indicato il titolo della legge (art. 5, comma 5).

- La proposta è stata presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori; risultano altresì indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla l.r. 5/2003 (art. 5, comma 8).

SOTTOSCRIZIONI PER CIRCOSCRIZIONE

PORDENONE	UDINE	GORIZIA	TRIESTE	TOLMEZZO	Totale
47	682	163	65	70	1027

10_SO18_1_ACR_DEL 21 REFERENDUM 3

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 21 del 28 luglio 2010. LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 3: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "Assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali";

VISTI in particolare i commi 5 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2003, che affidano al Consiglio regionale l'esame di ammissibilità referendaria qualora le relative proposte non siano votate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

VISTE le quattro proposte referendarie presentate in data 13 luglio 2010 e pubblicate sul 1° Supplemento ordinario n. 16 del 16 luglio 2010 al Bollettino ufficiale n. 28 del 14 luglio 2010, riguardanti il "trattamento previdenziale" dei consiglieri e degli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia così formulate:

1. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

2. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

3. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete

che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio") 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

4. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

VISTA la memoria presentata dai promotori del referendum abrogativo in seguito all'invito loro rivolto dall'Ufficio di Presidenza tenutosi in data 22 luglio 2010 nella quale si sostiene l'ammissibilità del referendum abrogativo per tutti e quattro i quesiti adducendo le seguenti ragioni:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, sono di carattere tassativo e pertanto non possono essere applicate in via analogica;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano ipotesi estranee ai quesiti referendari trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statutarî della Regione;

c) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo non hanno alcuna copertura statutaria dal momento che l'articolo 19 dello Statuto si limita a prevedere per i consiglieri l'attribuzione, con legge regionale, di "un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'assemblea e delle commissioni" mentre l'articolo 41 del medesimo statuto prevede per gli assessori una indennità di carica da attribuirsi con legge regionale;

d) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non attengono alle materie riservate dall'articolo 12 dello Statuto di autonomia alla legge regionale statutaria, legge rinforzata con forza passiva peculiare non abrogabile né modificabile con legge ordinaria, per cui deve ritenersi che le discipline suddette abbiano "un valore del tutto ordinario", ancorché "collocate in una legge statutaria";

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non rientrano nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere che la norma escluda dal referendum solamente quelle leggi regionali che comportino, ove fossero abrogate, un aggravamento dei costi del bilancio del Consiglio, mentre nella specie si verificherebbe l'esatto contrario e cioè una riduzione dei costi;

ATTESO che le quattro anzidette proposte referendarie non sono state votate all'unanimità dei componenti l'Ufficio di Presidenza per cui il Consiglio è chiamato a deliberare su motivati ordini del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data in cui è stata adottata la delibera dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della LR 5/2003;

VISTI gli articoli 19 e 41 dello Statuto che stabiliscono l'attribuzione, con legge regionale, di un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni ai consiglieri regionali e di una indennità di carica agli assessori;

VISTO l'articolo 38 della Costituzione che riconosce ai lavoratori una tutela previdenziale connessa all'attività lavorativa;

CONSIDERATO che la categoria dei lavoratori è andata estendendosi con il consenso della giurisprudenza costituzionale e ordinaria sino ad includere soggetti che a stretto rigore non esplicano un'attività lavorativa in senso materiale, tra i quali vengono annoverati i titolari delle cariche pubbliche, i quali svolgono ormai un'attività così impegnativa e complessa da assorbire quasi interamente le risorse psicofisiche;

RILEVATO che l'indennità riconosciuta per le cariche pubbliche, al di là del nomen iuris rappresenta una sorta di invariante costituzionale condivisa nelle moderne democrazie avanzate, quale garanzia della libertà di accesso alle cariche pubbliche e del loro mantenimento, e pertanto a tutela dell'eguaglianza politica senza distinzioni basate sul reddito, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 48, 51, 67 e 69 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus C.Cost. n. 454/1997);

RILEVATO ancora che l'indennità va considerata come una prerogativa di funzione, tesa a fornire garanzie di indipendenza non solo al singolo parlamentare, consigliere o assessore ma all'istituzione rappresentativa nel suo complesso;

RILEVATO inoltre che i trattamenti indennitari per le cariche pubbliche hanno ormai assunto una natura sostanzialmente retributiva alla luce di quattro elementi fondamentali: loro totale sottoposizione a prelievo fiscale; formazione di un sistema previdenziale, alimentato da contribuzione obbligatoria, che

dà luogo a prestazioni quali assegno vitalizio e assegno di fine mandato simili a quelli erogati nel pubblico impiego sotto forma di pensione e di liquidazione; collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici, i quali possono optare fra la corresponsione dell'indennità connessa alla carica pubblica ed il mantenimento dello stipendio goduto presso l'amministrazione di appartenenza; carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dagli impegni pubblici di parlamentari, consiglieri ed assessori;

RILEVATO altresì che il trattamento indennitario previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 19 dello Statuto e quello previsto per gli assessori dall'articolo 41 del medesimo Statuto vanno interpretati non in senso strettamente letterale, ma in chiave evolutiva in accordo con l'istituto simile della indennità parlamentare, prevista dall'articolo 69 della Costituzione, così come declinata dagli interna corporis che ricomprendono al suo interno anche le voci relative all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato;

RILEVATO ulteriormente che le anzidette voci dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato costituiscono una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, sia pure a regime speciale, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (C.Cost. 289/1994);

CONSIDERATO ancora che le disposizioni statutarie di cui agli articoli 19 e 41 dello Statuto, non esprimono affatto norme tassative dal momento che analoghi istituti parlamentari sono stati interpretati evolutivamente dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria;

CONSIDERATO inoltre che gli articoli 19 e 41 dello Statuto prevedono un vero e proprio obbligo statutario a carico del legislatore regionale di disciplinare il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e degli assessori laddove stabiliscono che ad essi "è attribuita" una indennità di presenza ... per i consiglieri e una indennità di carica per gli assessori;

CONSIDERATO ulteriormente che l'adempimento dell'obbligo statutario è avvenuto attraverso l'approvazione della legge regionale n. 38/1995 per i consiglieri e n. 13/2003 per gli assessori, entrambe congegnate sul modello parlamentare risultante dalla Costituzione e dagli interna corporis (delibere degli Uffici di presidenza di Camera e Senato);

CONSIDERATO poi che le componenti indennitarie indicate dalle suddette leggi regionali sotto le dizioni "indennità di fine mandato e assegno vitalizio" per i consiglieri e "indennità di fine carica e assegno vitalizio" per gli assessori costituiscono parte integrante del trattamento indennitario per espressa previsione di legge, trattamento obbligatoriamente previsto dallo Statuto agli articoli 19 e 41 rispettivamente per consiglieri ed assessori, con la conseguenza che le componenti indennitarie stesse di natura previdenziale vengono pertanto a godere della copertura statutaria in quanto correlate alle suddette cariche pubbliche;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che demanda alla legge regionale la disciplina dell'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 9 si colloca al di sopra della legge ordinaria nel sistema delle fonti in quanto è stato approvato con procedura rinforzata e dunque possiede forza passiva peculiare che lo pone al riparo dagli effetti dell'abrogazione referendaria;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo 9 funge da parametro interposto tra lo Statuto e la legge ordinaria fornendo anch'esso copertura statutaria alla legge regionale attuativa n. 38 del 1995;

CONSIDERATO ulteriormente che il contenuto dell'articolo 9 non è stato eccepito dal Governo centrale nei termini previsti dalla legge per i ricorsi in via principale sulle leggi approvate dai Consigli regionali e che pertanto la norma deve essere applicata nel suo dato positivo vigente;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, recante "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2", e in particolare gli articoli 1, 3, 6, 6 bis e da 7 a 14, contenenti le discipline dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali in attuazione delle normative sovraordinate di livello statutario e substatutario;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 di attuazione statutaria, recante "Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori", e in particolare gli articoli 4, 6 e da 7 a 11, contenenti le discipline dell'indennità di fine carica e dell'assegno vitalizio degli assessori, discipline da ultimo modificate dall'articolo 12, comma 3, della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale gli oneri per gli assegni vitalizi maturati in capo alla stessa persona in relazione alla carica di consigliere regionale e alla carica di assessore regionale gravano sul bilancio del Consiglio regionale;

CONSIDERATO, in relazione agli argomenti addotti dai promotori:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a

g) della LR 5/2003, non sono affatto di carattere tassativo dal momento che la Corte Costituzionale ha gradualmente ampliato le cause di esclusione dell'ammissibilità dei referendum abrogativi andando ben oltre il dato letterale delle ipotesi normative, codificate nell'articolo 75 della Costituzione, né d'altra parte si tratta di norme eccezionali per le quali si possa invocare il divieto di analogia, dal momento che analoghe disposizioni riferite ai parlamentari sono state interessate da una interpretazione evolutiva confermata dalla giurisprudenza costituzionale e civile; né si tratta di norme di carattere retroattivo per le quali può valere il canone dell'interpretazione di stretto diritto;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano effettivamente ipotesi estranee ai quesiti referendari, trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione dovendosi ritenere per tali quelle la cui abrogazione espone gli organi costituzionali alla paralisi di funzionamento, per cui sotto questi limitati aspetti si deve aderire alla prospettazione dei promotori favorevole all'ammissibilità referendaria delle proposte;

c) le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo hanno non solo piena copertura statutaria ma anche costituzionale dal momento che l'articolo 19 dello Statuto e l'articolo 38 della Costituzione vanno interpretati in chiave evolutiva nel senso che l'indennità per i titolari di cariche pubbliche consta normalmente di un trattamento indennitario comprensivo anche del trattamento previdenziale, così come si è venuto configurando nel diritto parlamentare, sul presupposto altresì che i titolari delle cariche pubbliche, e dunque anche gli assessori, sono da considerarsi per estensione lavoratori ai quali non può negarsi una tutela previdenziale ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione;

d) che gli istituti dei vitalizi e delle indennità di fine mandato sono previsti espressamente nell'articolo 9, comma 7, della legge regionale statutaria n. 5/2003 senza che alcun organo abilitato abbia mai fatto rilevare la loro estraneità alle materie che l'articolo 12 dello Statuto riserva alle leggi regionali rinforzate, per cui l'interprete deve limitarsi al puro e semplice dato di diritto positivo e dunque concludere che tali istituti hanno copertura statutaria;

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato rientrano a pieno titolo nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) della LR 5/2003 (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere, secondo quanto emerge chiaramente dai lavori preparatori, che la sottrazione a referendum delle leggi che determinano il fabbisogno finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale mira a tutelare l'autonomia contabile del Consiglio da ogni interferenza sull'autodeterminazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate per il suo funzionamento; e, d'altra parte, la dizione usata dal legislatore, è talmente ampia nella sua portata semantica da escludere dalla sottoponibilità al referendum abrogativo anche altre categorie di leggi regionali, concernenti ad esempio le spese per i gruppi consiliari o per gli organi di garanzia, apprestando una vera e propria blindatura delle spese del Consiglio, a qualunque titolo esse siano previste, in maniera del resto non molto dissimile dalle previsioni approvate in altre Regioni che sottraggono al referendum tutte le leggi relative allo status dei consiglieri (Marche, Liguria, Campania) ovvero tutte le leggi relative al Consiglio (Abruzzo) ovvero ancora tutte le leggi finanziarie (Lazio, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia);

CONSIDERATO, in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dall' articolo 7 della citata LR 5/2003, che la proposta referendaria in esame ha raccolto 1115 firme, di cui 1056 valide e debitamente autenticate, in numero sufficiente ad avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- che la proposta referendaria soddisfa pertanto i requisiti formali di legittimità - regolarità di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2003, essendo stato raccolto un numero sufficiente di firme, anche con riferimento alla soglia di circoscrizione, per attivare la procedura referendaria, firme autenticate nelle forme di legge, a sostegno del quesito abrogativo formulato in termini sintetici e chiari, avente ad oggetto disposizioni di legge regionale vigenti ed efficaci, recante disciplina omogenea ed autonoma di un istituto "previdenziale" correlato alla carica di consigliere regionale e dotato di un compiuto significato normativo a tutela della libera e consapevole espressione del voto;

- che le quattro proposte referendarie sono del tutto estranee alle seguenti categorie legislative non sottoponibili a referendum abrogativo, anche valutate estensivamente nella loro portata normativa, in armonia con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte Costituzionale: art. 4, comma 1, lett. ... a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto; ... b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio; ... c) omissis; ... d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; ... e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto; ... f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;

- che tutte le quattro proposte referendarie non soddisfano il criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 e sono dunque inammissibili al

referendum in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie dallo Statuto di autonomia (artt. 19 e 41 St.Fvg) e dalla Costituzione (art. 38, secondo comma); in particolare l'inammissibilità in base allo Statuto di autonomia discende dal fatto che indennità di fine mandato o di fine carica e assegno vitalizio formano parte integrante del trattamento indennitario correlato alla carica di consigliere o di assessore con finalità di presidio del libero svolgimento del mandato e a salvaguardia dell'indipendenza economica dei titolari delle cariche pubbliche, di modo che le relative discipline possono anche essere diversamente regolate, ma non semplicemente soppresse dall'eventuale esito referendario favorevole senza violare le prerogative connesse allo status di consigliere o assessore regionale tutelato a livello costituzionale; inoltre l'inammissibilità in base alla Costituzione (art. 38, secondo comma) muove dal fatto che consiglieri e assessori sono da considerare lavoratori e come ad ogni lavoratore deve essere loro garantito un trattamento previdenziale che può essere variamente configurato, ma non semplicemente cancellato dall'eventuale effetto abrogativo senza violare il principio costituzionale della tutela previdenziale dei lavoratori;

- che tutte le quattro proposte referendarie, per il fatto di mirare a cancellare il trattamento previdenziale di consiglieri ed assessori, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzano un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento di consiglieri ed assessori nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995) e violano perciò il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri sono inammissibili sempre in base al criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie anche da una legge regionale statutaria (art. 9, comma 7, LR 17/2007) che possiede una forza passiva peculiare superiore alla legge ordinaria ed è dunque vincolante per il legislatore regionale, non potendo essere abrogata da una fonte ordinaria come il referendum, inteso come atto di legislazione negativa;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri, e la quarta proposta, limitatamente agli assegni vitalizi degli assessori che siano stati anche consiglieri, sono inammissibili ulteriormente alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. g), della LR 5/2003, in quanto influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria;

VISTI gli articoli 5 della citata L.R. 5/2003, che disciplina la presentazione della proposta di referendum regionale abrogativo, e 7, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai parametri normativi e giurisprudenziali previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 7 della medesima legge regionale;

RESPINTE, per le motivazioni indicate in premessa, le ragioni in favore dell'ammissibilità referendaria delle quattro proposte, avanzate dai promotori nella memoria del 26 luglio 2010;

DELIBERA

in relazione alla proposta referendaria n. 3: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio") 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

1) di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, la legittimità-regolarità della proposta referendaria, ai sensi dell'articolo 5 della LR 5/2003, perchè presentata ritualmente in data 13 luglio 2010, corredata delle firme, debitamente autenticate, in numero sufficiente da avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare la proposta referendaria inammissibile, ai sensi dell'articolo 7 della LR 5/2003, per le ragioni indicate in premessa e sinteticamente esposte ai punti successivi;

2.1) in relazione al parametro di inammissibilità previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 7, comma 2, lettera d) della LR 5/2003, per avere ad oggetto disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio da norme sia statutarie (art. 19, comma 2 St.FVG), sia costituzionali (art. 38, comma 2, Cost);

2.2) in relazione al parametro di inammissibilità al referendum abrogativo previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e) e 7, comma 2, lett. d) della L.R. 5/2003, per avere ad oggetto disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio anche da norme subcostituzionali ma vincolanti per il

legislatore regionale perché dotate di forza passiva peculiare superiore alla legge ordinaria (art. 9, comma 7, LR 17/2007);

2.3) in relazione al parametro di inammissibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) della LR 5/2003, in quanto la proposta influisce sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria;

2.4) in relazione al principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica tutelato a livello costituzionale, perché mira a cancellare il trattamento "previdenziale" dei consiglieri, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzando un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento dei consiglieri nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2003, la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

* * *

La presente deliberazione, adottata su motivato ordine del giorno presentato nel corso del dibattito dai consiglieri Galasso, Moretton, Sasco, Narduzzi e Asquini, posta ai voti con procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, è stata approvata con 46 voti favorevoli, 7 contrari, 0 astenuti su 59 Consiglieri assegnati alla Regione, avendo pertanto raggiunto il quorum prescritto dall'articolo 7, comma 6 della L.R. 5/2003.

IL PRESIDENTE:

Edouard Ballaman

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:

Piero Tononi

IL SEGRETARIO GENERALE:

Mauro Vigni

Allegato 1 alla delibera del Consiglio regionale n. 21 del 28 luglio 2010

LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 3: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "Assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

I controlli effettuati per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 della l.r. 5/2003 hanno dato il seguente esito:

- Sono state depositate 41 schede, contenenti 1115 sottoscrizioni, di cui 59 invalide e **1056** valide.
- La proposta di referendum è stata presentata per iscritto e la sottoscrizione dei promotori è stata apposta ed autenticata con le modalità previste dall'art. 9 della l.r. 5/2003 (art. 5, comma 1).
- I promotori della proposta di referendum risultano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e sono in numero superiore a 500 (art. 5, comma 2) - si veda la tabella sotto indicata.
- I promotori della proposta di referendum sono iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali e, per ciascuna di queste ultime, il loro numero è superiore a 50 (art. 5, comma 3) - si veda la tabella sotto indicata.

- La proposta di referendum indica gli articoli della legge di cui intende proporre l'abrogazione; la legge è indicata con data e numero. Non è indicato il titolo della legge (art. 5, comma 5).
- La proposta è stata presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori; risultano altresì indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla l.r. 5/2003 (art. 5, comma 8).

SOTTOSCRIZIONI PER CIRCOSCRIZIONE

PORDENONE	UDINE	GORIZIA	TRIESTE	TOLMEZZO	Totale
47	713	161	65	70	1056

10_SO18_1_ACR_DEL 22 REFERENDUM 4

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

X Legislatura - Delibera n. 22 del 28 luglio 2010. LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 4: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali";

VISTI in particolare i commi 5 e 7 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2003, che affidano al Consiglio regionale l'esame di ammissibilità referendaria qualora le relative proposte non siano votate all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

VISTE le quattro proposte referendarie presentate in data 13 luglio 2010 e pubblicate sul 1° Supplemento ordinario n. 16 del 16 luglio 2010 al Bollettino ufficiale n. 28 del 14 luglio 2010, riguardanti il "trattamento previdenziale" dei consiglieri e degli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia così formulate:

1. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dagli articoli 1, primo comma, lett. c) ("indennità di fine mandato"), 6 ("indennità di fine mandato") e 6 bis ("Anticipo dell'indennità di fine mandato") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

2. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata l'indennità di fine carica degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinata dall'articolo 6 (indennità di fine carica) della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

3. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 1, primo comma, lett. d) "assegno vitalizio", 7 ("Assegno vitalizio") 8 ("Misura dell'assegno vitalizio"), 9 ("Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del consigliere regionale"), 10 ("Accertamento dell'inabilità"), 11 ("Contributi volontari"), 12 ("Ricongiunzione"), 13 ("Decorrenza dell'assegno"), 14 ("Sospensione dell'assegno"), 15 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 16 ("Quota dell'assegno vitalizio"), 17 ("Misura della quota dell'assegno") della legge regionale 13 settembre 1995 n. 38?"

4. Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della l.r. 7 marzo 2003, n. 5, dell'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge

regionale 12 agosto 2003 n. 13?";

VISTA la memoria presentata dai promotori del referendum abrogativo in seguito all'invito loro rivolto dall'Ufficio di Presidenza tenutosi in data 22 luglio 2010 nella quale si sostiene l'ammissibilità del referendum abrogativo per tutti e quattro i quesiti adducendo le seguenti ragioni:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, sono di carattere tassativo e pertanto non possono essere applicate in via analogica;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano ipotesi estranee ai quesiti referendari trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statutarî della Regione;

c) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo non hanno alcuna copertura statutaria dal momento che l'articolo 19 dello Statuto si limita a prevedere per i consiglieri l'attribuzione, con legge regionale, di "un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'assemblea e delle commissioni" mentre l'articolo 41 del medesimo statuto prevede per gli assessori una indennità di carica da attribuirsi con legge regionale;

d) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non attengono alle materie riservate dall'articolo 12 dello Statuto di autonomia alla legge regionale statutaria, legge rinforzata con forza passiva peculiare non abrogabile né modificabile con legge ordinaria, per cui deve ritenersi che le discipline suddette abbiano "un valore del tutto ordinario", ancorché "collocate in una legge statutaria";

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato non rientrano nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere che la norma escluda dal referendum solamente quelle leggi regionali che comportino, ove fossero abrogate, un aggravamento dei costi del bilancio del Consiglio, mentre nella specie si verificherebbe l'esatto contrario e cioè una riduzione dei costi;

ATTESO che le quattro anzidette proposte referendarie non sono state votate all'unanimità dei componenti l'Ufficio di Presidenza per cui il Consiglio è chiamato a deliberare su motivati ordini del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data in cui è stata adottata la delibera dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della LR 5/2003;

VISTI gli articoli 19 e 41 dello Statuto che stabiliscono l'attribuzione, con legge regionale, di un'indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni ai consiglieri regionali e di una indennità di carica agli assessori;

VISTO l'articolo 38 della Costituzione che riconosce ai lavoratori una tutela previdenziale connessa all'attività lavorativa;

CONSIDERATO che la categoria dei lavoratori è andata estendendosi con il consenso della giurisprudenza costituzionale e ordinaria sino ad includere soggetti che a stretto rigore non esplicano un'attività lavorativa in senso materiale, tra i quali vengono annoverati i titolari delle cariche pubbliche, i quali svolgono ormai un'attività così impegnativa e complessa da assorbire quasi interamente le risorse psicofisiche;

RILEVATO che l'indennità riconosciuta per le cariche pubbliche, al di là del nomen iuris rappresenta una sorta di invariante costituzionale condivisa nelle moderne democrazie avanzate, quale garanzia della libertà di accesso alle cariche pubbliche e del loro mantenimento, e pertanto a tutela dell'eguaglianza politica senza distinzioni basate sul reddito, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 48, 51, 67 e 69 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus C.Cost. n. 454/1997);

RILEVATO ancora che l'indennità va considerata come una prerogativa di funzione, tesa a fornire garanzie di indipendenza non solo al singolo parlamentare, consigliere o assessore ma all'istituzione rappresentativa nel suo complesso;

RILEVATO inoltre che i trattamenti indennitari per le cariche pubbliche hanno ormai assunto una natura sostanzialmente retributiva alla luce di quattro elementi fondamentali: loro totale sottoposizione a prelievo fiscale; formazione di un sistema previdenziale, alimentato da contribuzione obbligatoria, che dà luogo a prestazioni quali assegno vitalizio e assegno di fine mandato simili a quelli erogati nel pubblico impiego sotto forma di pensione e di liquidazione; collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici, i quali possono optare fra la corresponsione dell'indennità connessa alla carica pubblica ed il mantenimento dello stipendio goduto presso l'amministrazione di appartenenza; carattere di marcata professionalità assunto progressivamente dagli impegni pubblici di parlamentari, consiglieri ed assessori;

RILEVATO altresì che il trattamento indennitario previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 19 dello Statuto e quello previsto per gli assessori dall'articolo 41 del medesimo Statuto vanno interpretati non in senso strettamente letterale, ma in chiave evolutiva in accordo con l'istituto similare della indennità parlamentare, prevista dall'articolo 69 della Costituzione, così come declinata dagli interna corporis che ricomprendono al suo interno anche le voci relative all'assegno vitalizio e all'indennità di fine mandato;

RILEVATO ulteriormente che le anzidette voci dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato costituiscono una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, sia pure a regime speciale, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (C.Cost. 289/1994);

CONSIDERATO ancora che le disposizioni statutarie di cui agli articoli 19 e 41 dello Statuto, non esprimono affatto norme tassative dal momento che analoghi istituti parlamentari sono stati interpretati evolutivamente dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria;

CONSIDERATO inoltre che gli articoli 19 e 41 dello Statuto prevedono un vero e proprio obbligo statutario a carico del legislatore regionale di disciplinare il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e degli assessori laddove stabiliscono che ad essi "è attribuita" una indennità di presenza ... per i consiglieri e una indennità di carica per gli assessori;

CONSIDERATO ulteriormente che l'adempimento dell'obbligo statutario è avvenuto attraverso l'approvazione della legge regionale n. 38/1995 per i consiglieri e n. 13/2003 per gli assessori, entrambe congegnate sul modello parlamentare risultante dalla Costituzione e dagli interna corporis (delibere degli Uffici di presidenza di Camera e Senato);

CONSIDERATO poi che le componenti indennitarie indicate dalle suddette leggi regionali sotto le dizioni "indennità di fine mandato e assegno vitalizio" per i consiglieri e "indennità di fine carica e assegno vitalizio" per gli assessori costituiscono parte integrante del trattamento indennitario per espressa previsione di legge, trattamento obbligatoriamente previsto dallo Statuto agli articoli 19 e 41 rispettivamente per consiglieri ed assessori, con la conseguenza che le componenti indennitarie stesse di natura previdenziale vengono pertanto a godere della copertura statutaria in quanto correlate alle suddette cariche pubbliche;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che demanda alla legge regionale la disciplina dell'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 9 si colloca al di sopra della legge ordinaria nel sistema delle fonti in quanto è stato approvato con procedura rinforzata e dunque possiede forza passiva peculiare che lo pone al riparo dagli effetti dell'abrogazione referendaria;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo 9 funge da parametro interposto tra lo Statuto e la legge ordinaria fornendo anch'esso copertura statutaria alla legge regionale attuativa n. 38 del 1995;

CONSIDERATO ulteriormente che il contenuto dell'articolo 9 non è stato eccepito dal Governo centrale nei termini previsti dalla legge per i ricorsi in via principale sulle leggi approvate dai Consigli regionali e che pertanto la norma deve essere applicata nel suo dato positivo vigente;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, recante "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2", e in particolare gli articoli 1, 3, 6, 6 bis e da 7 a 14, contenenti le discipline dell'indennità di fine mandato e dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali in attuazione delle normative sovraordinate di livello statutario e substatutario;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 di attuazione statutaria, recante "Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori", e in particolare gli articoli 4, 6 e da 7 a 11, contenenti le discipline dell'indennità di fine carica e dell'assegno vitalizio degli assessori, discipline da ultimo modificate dall'articolo 12, comma 3, della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", in base al quale gli oneri per gli assegni vitalizi maturati in capo alla stessa persona in relazione alla carica di consigliere regionale e alla carica di assessore regionale gravano sul bilancio del Consiglio regionale;

CONSIDERATO, in relazione agli argomenti addotti dai promotori:

a) le norme che esprimono i parametri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a g) della LR 5/2003, non sono affatto di carattere tassativo dal momento che la Corte Costituzionale ha gradualmente ampliato le cause di esclusione dell'ammissibilità dei referendum abrogativi andando ben oltre il dato letterale delle ipotesi normative, codificate nell'articolo 75 della Costituzione, né d'altra parte si tratta di norme eccezionali per le quali si possa invocare il divieto di analogia, dal momento che analoghe disposizioni riferite ai parlamentari sono state interessate da una interpretazione evolutiva confermata dalla giurisprudenza costituzionale e civile; né si tratta di norme di carattere retroattivo per le quali può valere il canone dell'interpretazione di stretto diritto;

b) i parametri di cui alle lettere a), b), d) ed f), di cui all'articolo 4 della LR 5/2003 riguardano effettivamente ipotesi estranee ai quesiti referendari, trattandosi rispettivamente di leggi tributarie, di leggi di bilancio, di leggi istitutive di nuovi comuni e province, di leggi connesse al funzionamento degli organi statuari della Regione dovendosi ritenere per tali quelle la cui abrogazione espone gli organi costituzio-

nali alla paralisi di funzionamento, per cui sotto questi limitati aspetti si deve aderire alla prospettazione dei promotori favorevole all'ammissibilità referendaria delle proposte;

c) le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato oggetto di referendum abrogativo hanno non solo piena copertura statutaria ma anche costituzionale dal momento che l'articolo 19 dello Statuto e l'articolo 38 della Costituzione vanno interpretati in chiave evolutiva nel senso che l'indennità per i titolari di cariche pubbliche consta normalmente di un trattamento indennitario comprensivo anche del trattamento previdenziale, così come si è venuto configurando nel diritto parlamentare, sul presupposto altresì che i titolari delle cariche pubbliche, e dunque anche gli assessori, sono da considerarsi per estensione lavoratori ai quali non può negarsi una tutela previdenziale ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione;

d) che gli istituti dei vitalizi e delle indennità di fine mandato sono previsti espressamente nell'articolo 9, comma 7, della legge regionale statutaria n. 5/2003 senza che alcun organo abilitato abbia mai fatto rilevare la loro estraneità alle materie che l'articolo 12 dello Statuto riserva alle leggi regionali rinforzate, per cui l'interprete deve limitarsi al puro e semplice dato di diritto positivo e dunque concludere che tali istituti hanno copertura statutaria;

e) che le discipline dei vitalizi e delle indennità di fine mandato rientrano a pieno titolo nella ipotesi di esclusione dal referendum di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) della LR 5/2003 (leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del Consiglio regionale), dovendosi ritenere, secondo quanto emerge chiaramente dai lavori preparatori, che la sottrazione a referendum delle leggi che determinano il fabbisogno finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale mira a tutelare l'autonomia contabile del Consiglio da ogni interferenza sull'autodeterminazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate per il suo funzionamento; e, d'altra parte, la dizione usata dal legislatore, è talmente ampia nella sua portata semantica da escludere dalla sottoponibilità al referendum abrogativo anche altre categorie di leggi regionali, concernenti ad esempio le spese per i gruppi consiliari o per gli organi di garanzia, apprestando una vera e propria blindatura delle spese del Consiglio, a qualunque titolo esse siano previste, in maniera del resto non molto dissimile dalle previsioni approvate in altre Regioni che sottraggono al referendum tutte le leggi relative allo status dei consiglieri (Marche, Liguria, Campania) ovvero tutte le leggi relative al Consiglio (Abruzzo) ovvero ancora tutte le leggi finanziarie (Lazio, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia);

CONSIDERATO, in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dall' articolo 7 della citata LR 5/2003, che la proposta referendaria in esame ha raccolto 1149 firme, di cui 1073 valide e debitamente autenticate, in numero sufficiente ad avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

- che la proposta referendaria soddisfa pertanto i requisiti formali di legittimità - regolarità di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2003, essendo stato raccolto un numero sufficiente di firme, anche con riferimento alla soglia di circoscrizione, per attivare la procedura referendaria, firme autenticate nelle forme di legge, a sostegno del quesito abrogativo formulato in termini sintetici e chiari, avente ad oggetto disposizioni di legge regionale vigenti ed efficaci, recante disciplina omogenea ed autonoma di un istituto "previdenziale" correlato alla carica di assessore regionale e dotato di un compiuto significato normativo a tutela della libera e consapevole espressione del voto;

- che le quattro proposte referendarie sono del tutto estranee alle seguenti categorie legislative non sottoponibili a referendum abrogativo, anche valutate estensivamente nella loro portata normativa, in armonia con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte Costituzionale: art. 4, comma 1, lett. ... a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto; ... b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio; ... c) omissis; ... d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; ... e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto; ... f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statuari della Regione;

- che tutte le quattro proposte referendarie non soddisfano il criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 e sono dunque inammissibili al referendum in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie dallo Statuto di autonomia (artt. 19 e 41 St.Fvg) e dalla Costituzione (art. 38, secondo comma); in particolare l'inammissibilità in base allo Statuto di autonomia discende dal fatto che indennità di fine mandato o di fine carica e assegno vitalizio formano parte integrante del trattamento indennitario correlato alla carica di consigliere o di assessore con finalità di presidio del libero svolgimento del mandato e a salvaguardia dell'indipendenza economica dei titolari delle cariche pubbliche, di modo che le relative discipline possono anche essere diversamente regolate, ma non semplicemente soppresse dall'eventuale esito referendario favorevole senza violare le prerogative connesse allo status di consigliere o assessore regionale tutelato a livello costituzionale; inoltre l'inammissibilità in base alla Costituzione (art. 38, secondo comma) muove dal fatto che consiglieri e assessori sono da considerare lavoratori e come ad ogni lavoratore deve essere loro garantito un trattamento previdenziale che può essere variamente configurato, ma non semplicemente cancellato

dall'eventuale effetto abrogativo senza violare il principio costituzionale della tutela previdenziale dei lavoratori;

- che tutte le quattro proposte referendarie, per il fatto di mirare a cancellare il trattamento previdenziale di consiglieri ed assessori, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzano un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento di consiglieri ed assessori nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995) e violano perciò il principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri sono inammissibili sempre in base al criterio di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) e 7, comma 2, lett. d), della LR 5/2003 in quanto hanno ad oggetto discipline rese obbligatorie anche da una legge regionale statutaria (art. 9, comma 7, LR 17/2007) che possiede una forza passiva peculiare superiore alla legge ordinaria ed è dunque vincolante per il legislatore regionale, non potendo essere abrogata da una fonte ordinaria come il referendum, inteso come atto di legislazione negativa;

- che la prima e la terza proposta referendaria, riguardanti il trattamento previdenziale dei consiglieri, e la quarta proposta, limitatamente agli assegni vitalizi degli assessori che siano stati anche consiglieri, sono inammissibili ulteriormente alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. g), della LR 5/2003, in quanto influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria;

VISTI gli articoli 5 della citata L.R. 5/2003, che disciplina la presentazione della proposta di referendum regionale abrogativo, e 7, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai parametri normativi e giurisprudenziali previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 7 della medesima legge regionale;

RESPINTE, per le motivazioni indicate in premessa, le ragioni in favore dell'ammissibilità referendaria delle quattro proposte, avanzate dai promotori nella memoria del 26 luglio 2010;

DELIBERA

in relazione alla proposta referendaria n. 4: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

1) di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, la legittimità-regolarità della proposta referendaria, ai sensi dell'articolo 5 della LR 5/2003, perchè presentata ritualmente in data 13 luglio 2010, corredata delle firme, debitamente autenticate, in numero sufficiente da avviare la procedura referendaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare la proposta referendaria inammissibile, ai sensi dell'articolo 7 della LR 5/2003, per le ragioni indicate in premessa e sinteticamente esposte ai punti successivi;

2.1) in relazione al parametro di inammissibilità previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e articolo 7, comma 2, lettera d) della LR 5/2003, per avere ad oggetto disposizioni il cui contenuto è reso obbligatorio da norme sia statutarie (art. 41, St.FVG), sia costituzionali (art. 38, comma 2, Cost);

2.2) in relazione al parametro di inammissibilità di cui al dell'art. 4, comma 1, lett. g) della LR 5/2003, limitatamente agli assegni vitalizi degli assessori che siano stati anche consiglieri, in quanto la proposta influisce sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale a carico del quale è posto l'onere per gli anzidetti vitalizi, potendone alterare in modo rilevante struttura e consistenza, il che non può non tradursi in un vulnus dell'autonomia contabile del Consiglio garantita a livello costituzionale e di legge regionale statutaria.

2.3) in relazione al principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica tutelato a livello costituzionale, perché mira a cancellare il trattamento "previdenziale" degli assessori, senza una inderogabile esigenza, in maniera radicale e definitiva, realizzando un intervento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento degli assessori nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex pluribus: C.Cost. n. 573/1990 e n. 390/1995).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2003, la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

* * *

La presente deliberazione, adottata su motivato ordine del giorno presentato nel corso del dibattito dai

consiglieri Galasso, Moretton, Sasco, Narduzzi e Asquini, posta ai voti con procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, è stata approvata con 46 voti favorevoli, 7 contrari, 0 astenuti su 59 Consiglieri assegnati alla Regione, avendo pertanto raggiunto il quorum prescritto dall'articolo 7, comma 6 della L.R. 5/2003.

IL PRESIDENTE:
Edouard Ballaman
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Piero Tononi
IL SEGRETARIO GENERALE:
Mauro Vigni

Allegato 1 alla delibera del Consiglio regionale n. 22 del 28 luglio 2010

LR 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 4: "Volete che sia abrogato l'assegno vitalizio degli assessori regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplinato dagli articoli 7 ("Assegno vitalizio"), 8 ("Sospensione dell'assegno vitalizio"), 9 ("Cumulo di assegni vitalizi"), 10 ("Adeguamento dell'assegno vitalizio"), 11 ("Quota dell'assegno vitalizio"), della legge regionale 12 agosto 2003 n. 13?"

I controlli effettuati per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 della l.r. 5/2003 hanno dato il seguente esito:

- Sono state depositate 41 schede, contenenti 1149 sottoscrizioni, di cui 76 invalide e **1073** valide.
- La proposta di referendum è stata presentata per iscritto e la sottoscrizione dei promotori è stata apposta ed autenticata con le modalità previste dall'art. 9 della l.r. 5/2003 (art. 5, comma 1).
- I promotori della proposta di referendum risultano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e sono in numero superiore a 500 (art. 5, comma 2) - si veda la tabella sotto indicata.
- I promotori della proposta di referendum sono iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali e, per ciascuna di queste ultime, il loro numero è superiore a 50 (art. 5, comma 3) - si veda la tabella sotto indicata.
- La proposta di referendum indica gli articoli della legge di cui intende proporre l'abrogazione; la legge è indicata con data e numero. Non è indicato il titolo della legge (art. 5, comma 5).
- La proposta è stata presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori; risultano altresì indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla l.r. 5/2003 (art. 5, comma 8).

SOTTOSCRIZIONI PER CIRCOSCRIZIONE

PORDENONE	UDINE	GORIZIA	TRIESTE	TOLMEZZO	Totale
47	735	157	65	69	1073

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale